

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO

Regolamento Amministrativo

ai sensi della Legge 241/90

Titolo III

Disciplina della pratica professionale



TITOLO III

DISCIPLINA DELLA PRATICA PROFESSIONALE

11. Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge, condizione per l'ammissione all'esame di abilitazione.

La pratica professionale deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza secondo le modalità disciplinate dalla legge e dal presente regolamento.

12. La pratica forense si articola in tre distinte attività:


- La frequenza di uno studio professionale.
- La partecipazione alle udienze.
- La frequenza della Scuola Forense.

Fino alla istituzione della Scuola, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 101/90, la assidua e proficua frequentazione dei corsi di formazione organizzati dall'Ordine sarà oggetto di valutazione ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica. E' in facoltà del Consiglio determinare con propria deliberazione, modalità alternative di valutazione della proficuità della pratica svolta.

13. Possono essere iscritti al Registro Speciale dei Praticanti i laureati in giurisprudenza che siano residenti nel Circondario del Tribunale di Viterbo. Ai fini della iscrizione i richiedenti devono presentare la documentazione prevista dalle norme vigenti.

Possono altresì essere iscritti al Registro Speciale dei Praticanti i laureati in Giurisprudenza che, pur non risiedendo nel Circondario del Tribunale di Viterbo, dimostrino di avere, nell'ambito del Circondario, il proprio domicilio professionale.

14. Nel caso siano rilevate ragioni che possono giustificare il diniego della iscrizione il Consiglio, prima di provvedere, deve sentire l'interessato.



15. All'atto di iscrizione il Praticante deve essere informato dal Presidente o da un suo delegato di tutti i doveri derivanti dalla osservanza del presente regolamento.

Nella circostanza gli verrà consegnato il Codice deontologico approvato dal CNF e copia del presente regolamento.

Al Praticante verrà altresì consegnato il libretto della pratica relativo al 1° anno, controfirmato dal Presidente, con le indicazioni per la sua compilazione, secondo quanto stabilito dalle norme di questo titolo.

16. Lo svolgimento della pratica è documentato nel libretto nel quale dovranno essere indicate tutte le attività svolte ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 10/4/1990 n. 101.

Il libretto dovrà essere depositato presso la segreteria del Consiglio alla scadenza di ogni semestre, e comunque non oltre trenta giorni dalla scadenza.

17. Il Consiglio, tramite uno o più Consiglieri all'uopo delegati, esaminerà i libretti entro trenta giorni dal deposito.

Il Consiglio, ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni contenute nel libretto, può richiedere la esibizione di copia dei verbali delle udienze indicate ed invitare il praticante ad un colloquio.

E' in ogni caso richiesta la indicazione nei verbali di causa della presenza, ai fini della pratica professionale, del praticante.

18. Il Praticante deve partecipare ad un numero di udienze non inferiore a 20 nell'arco dell'intero semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio o nelle quali non siano state compiute rilevanti attività processuali dei difensori. Il Consiglio non terrà conto di più di due udienze per giorno.

Nel corso di ogni semestre di pratica il praticante dovrà assistere a non meno di cinque udienze, anche relative a giudizi non patrocinati dal proprio titolare di studio, nelle quali siano stati trattati affari penali, qualora la pratica abbia prevalentemente indirizzo civilistico o viceversa.



Qualora la pratica abbia indirizzo prevalentemente amministrativo-pubblicistico il praticante dovrà comunque annotare, per ogni anno, non meno di cinque udienze relative ad affari penali ed altrettante relative ad affari civili.

Per ogni semestre non potranno essere annotate più di quattro udienze cui il praticante abbia assistito tenute dinanzi alle Giurisdizioni Superiori o Speciali.

19. Nel "libretto della pratica" dovranno essere indicate tutte le udienze cui il praticante ha assistito con la precisa individuazione della Autorità Giudicante, del numero di ruolo, delle parti con le rispettive posizioni processuali e l'indicazione di quale parte sia assistita dal dominus, nonché dell'oggetto del giudizio e dell'attività processuale compiuta. Dovranno inoltre essere indicati gli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante abbia partecipato, con la indicazione dell'oggetto ed il riferimento agli istituti giuridici interessati, nonché le questioni giuridiche più rilevanti alla cui trattazione il praticante abbia assistito, oggetto di dibattito in dottrina o in giurisprudenza

20. Il Praticante è tenuto durante le udienze al rispetto delle norme di deontologia e non può comparire in sostituzione se non in possesso della abilitazione al patrocinio e, comunque, esclusivamente nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge.

21. Al termine del primo anno di pratica il praticante dovrà depositare in Segreteria una esauriente relazione illustrativa, per ogni semestre, su non meno di cinque udienze, su di una questione giuridica, su uno degli atti, giudiziale o stragiudiziale, tra quelli annotati nel libretto nonché su almeno una questione deontologica, il tutto di lunghezza non superiore a venticinque cartelle dattiloscritte.

22. Il Praticante è tenuto a frequentare con assiduità la Scuola forense, partecipando ad almeno due terzi delle lezioni ed esercitazioni nell'arco di un biennio.

23. Limitatamente al biennio 2001-2002, salvo che non sia intervenuta in precedenza una diversa deliberazione a riguardo da parte del Consiglio dell'Ordine, la frequenza della



Scuola forense non sarà richiesta, al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica, per coloro che si siano iscritti nel Registro dei Praticanti alla data del 31 agosto 2000.

Per il medesimo biennio, il Praticante che documenti di essersi iscritto ad altre Scuole o Corsi di formazione e preparazione all'esame di avvocato antecedentemente al 31 dicembre 2000 non sarà tenuto alla frequentazione delle lezioni ed esercitazioni della Scuola Forense fino alla conclusione del corso cui si è iscritto e comunque non oltre il 31 dicembre 2001.

24. La frequenza ad uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del r.d.l. 27/11/1933 n. 1578 è equiparata ad un intero anno di pratica.

25. La pratica professionale può anche svolgersi, parzialmente, frequentando lo studio di un collega straniero sia in Italia che all'estero, ovvero di un collega italiano all'estero.

Tale periodo di pratica dovrà essere limitato a due semestri ed essere previamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine.

26. L'iscritto al Registro che intenda svolgere uno o due semestri di pratica all'estero dovrà:

- Richiedere all'Ordine l'autorizzazione a svolgere all'estero la pratica, dando indicazione dell'attività che andrà a svolgere e del relativo periodo.
- La richiesta dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del collega presso il cui studio il praticante sarà accolto.

27. Il Consiglio sentito il richiedente ed esaminata la domanda, autorizza la pratica all'estero indicando caso per caso le condizioni di validità della stessa.

Alla fine del periodo autorizzato il praticante dovrà depositare una esauriente relazione del lavoro svolto presso lo studio legale estero controfirmata dal collega straniero.

28. La pratica presso lo studio costituisce l'aspetto principale della preparazione all'esercizio della professione, deve essere svolta sotto il controllo diretto del titolare dello studio e deve comportare le attività proprie della professione.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO

Il Praticante deve essere impegnato esclusivamente per compiti attinenti la professione legale e di formazione professionale.